

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 15.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Nel ricorso si contesta: a) l'omessa esecuzione da parte dell'intermediario di un ordine di bonifico (€ 457 per saldo di un'annualità di polizza assicurativa), impartito a mezzo telefax dell'8.9.08 con successiva richiesta di chiarimenti del 10.9.08; b) la mancata ricezione da molti mesi dei rendiconti periodici, benché il cliente abbia più volte comunicato alla banca tale disservizio.

Rimasto non soddisfatto dai riscontri della banca (del 16.7.09 e 17.8.09), il cliente aveva proposto ricorso nel settembre del 2009 all'Ombudsman, chiedendo anche il risarcimento dei danni, quantificati in € 12.000. Poiché l'Ombudsman non ha accolto il ricorso; il cliente ha riproposto la questione all'ABF chiedendo altresì



la rivalutazione monetaria del risarcimento richiesto, in ragione del tempo trascorso e delle utilità economico-finanziarie non godute.

Nelle controdeduzioni, la banca ha espressamente richiamato la menzionata decisione di rigetto dell'Ombudsman e ha chiesto all'ABF di non accogliere il ricorso e le richieste risarcitorie ivi formulate in quanto sprovviste di "alcun effettivo e verificabile sostegno".

In ordine alla ricostruzione dei fatti, l'intermediario ha fatto presente, tra l'altro, che:

a) con reclamo ricevuto l'1.6.09, il cliente faceva espresso riferimento alla documentazione precedentemente inviata alla banca in ordine sia al bonifico sia ai rendiconti;

b) il 16.7.09 la banca - in termini orientati al ripristino di rapporti di reciproca fiducia che già la filiale aveva perseguito nella gestione di successive richieste del cliente - ha fornito riscontro dopo aver verificato la correttezza delle determinazioni assunte dalla filiale circa l'impossibilità di dar corso al bonifico, sulla base di considerazioni di doverosa cautela operativa, poi espressamente riconosciute anche dall'Ombudsman;

- riscontrato come gli e/c risultassero correttamente indirizzati al domicilio che il cliente ha eletto anche in sede di ricorso;

c) con nota del 17.8.09, la banca ha confermato i contenuti della menzionata comunicazione del 16.7.09;

d) gli e/c del giugno 2010, mostrano la costante disponibilità nel riscontro di richieste di documentazione (senza addebitare le spese che - come richiamato dall'Ombudsman - pur sarebbero dovute ai sensi della normativa di trasparenza), in modo tale che emergerebbe la strumentale infondatezza delle contestazioni del cliente in ordine all'impossibilità di gestire correttamente le disponibilità finanziarie proprie e della cointestataria.

A seguito delle controdeduzioni, il ricorrente - con fax pervenuto alla Segreteria tecnica il 17.9.10 e inoltrato all'intermediario l'8.10.10 - ha sostanzialmente ribadito le proprie asserzioni con specifico riferimento alla mancata ricezione dei rendiconti periodici.

Diritto

1) In via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, riguardante il fatto che la questione proposta nel ricorso all'ABF è stata in precedenza sottoposta dal medesimo ricorrente all'Ombudsman-Giurì Bancario, che si è pronunciato per il rigetto del ricorso. Al riguardo, si osserva che le norme che regolano il procedimento dinanzi all'ABF prevedono che non possano essere proposti ricorsi aventi ad oggetto questioni già sottoposte all'autorità giudiziaria, ovvero rimesse a decisione arbitrale o per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione (Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successivo aggiornamento del 15 febbraio 2010, Sez. I, par. 4 recante in epigrafe "Ambito di applicazione oggettivo"). Poiché la fattispecie in esame non è annoverabile tra quelle ostative della presentazione del ricorso all'ABF, il procedimento promosso con il ricorso in esame può avere il suo regolare svolgimento dinanzi a questo Collegio.

2) Passando all'esame della prima contestazione formulata dal ricorrente, riguardante la mancata esecuzione da parte dell'intermediario resistente di un bonifico bancario richiesto a mezzo di telefax, si osserva che tale aspetto non risulta regolato dalle disposizioni contrattuali. Pertanto, può ritenersi che, in mancanza di specifiche pattuizioni con il cliente, rientri nella discrezione tecnica della banca accettare una richiesta formulata a distanza, a mezzo fax recante la sottoscrizione del cliente, anziché presentata personalmente con la compilazione e la sottoscrizione degli appositi moduli presso lo sportello bancario. L'accettazione di incarichi inviati a mezzo fax potrebbe in effetti determinare un rischio aggiuntivo per la banca in considerazione della possibile falsificazione o contraffazione dell'ordine del cliente. Peraltro va osservato, in linea di principio, che la presenza fisica del correntista deve ritenersi necessaria in caso di bonifici che richiedono, in ragione del più elevato ammontare, obblighi di identificazione del cliente prescritti dagli articoli 15 e ss. del D.Lgs. 231/2007, per finalità di contrasto del riciclaggio. In conclusione, deve ritenersi che la doglianza del ricorrente sul punto non appare meritevole di accoglimento, non potendosi ravvisare nella mancata esecuzione del bonifico richiesto secondo modalità non



usuali una violazione dei doveri di diligenza che caratterizzano l'attività professionale della banca.

3) Sul tema della mancata ricezione degli estratti conto, si osserva che la banca, al di là della generica affermazione di aver proceduto ad inviarli regolarmente all'indirizzo del ricorrente, non contesta specificamente le affermazioni di quest'ultimo circa la carenza di collaborazione mostrata in più occasioni dal personale della banca stessa di fronte al disservizio denunciato. Dalle deduzioni del ricorrente e dalla documentazione offerta risulta che egli si è lamentato in numerose occasioni di non ricevere i resoconti periodici e che ciò nonostante la banca non ha provveduto ad attivarsi per accertare l'esatta portata del problema segnalato e le possibili soluzioni; al contrario, risulta che la banca resistente ha omesso di fornire una qualsiasi risposta alle comunicazioni che più volte il ricorrente le ha inviato per segnalare tali carenze. Significativo a tale riguardo è l'episodio, esposto dal ricorrente e non contestato dalla banca, secondo cui questi si è recato personalmente nei locali della banca stessa per ricevere, come in precedenza concordato, la consegna degli estratti relativi ai conti intestati a lui stesso e a sua moglie, mentre nel plico consegnatogli, sigillato e a lui indirizzato, era contenuto soltanto un estratto relativo all'ultimo mese riferito al c/c intestato alla moglie.

Ne consegue che il comportamento tenuto dalla banca è stato, nel suo complesso, contrario ai criteri di buona fede e correttezza che si concretano in un dovere giuridico *“espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo in definitiva in ogni sua fase”*. (Cass. n. 5348 del 5.3.2009; conformi tra le tante: n. 3462 del 15.2.2007, n. 13208 del 31.5.2010).

In particolare, il comportamento tenuto dalla banca in occasione della mancata consegna degli estratti conto, pur dopo la concertazione di un incontro a tal fine presso i locali della banca, concreta altresì la violazione del disposto dell'art. 119, comma 4, del TUB e, come tale, idoneo ad assumere rilievo sul piano della responsabilità contrattuale. Peraltro, in ordine alla richiesta liquidazione dei danni subiti avanzata dal ricorrente va richiamato il principio in base al quale è onere della parte richiedente di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno,



onere che il ricorrente non ha assolto, mancando qualsiasi elemento di prova al riguardo. Va altresì osservato che, nella fattispecie, non è possibile neppure provvedere ad una liquidazione in via equitativa del danno stesso, dal momento che questa presuppone già assolto l'onere probatorio, limitandosi a colmare le inevitabili lacune circa la effettiva quantificazione, che risulti impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata (in tal senso, v. Cass. n. 13288 del 7.6.2007 e n. 15585 dell'11.7.2007). Pertanto, benché il comportamento della banca si dimostri suscettibile di produrre un danno ingiusto nei confronti del ricorrente, tuttavia la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza di prove sulla sussistenza e l'entità del danno. Il ricorso può quindi essere accolto solo parzialmente, relativamente alla domanda di accertamento della illegittimità del comportamento tenuto dalla resistente. Tale domanda deve infatti ritenersi implicita in quella formulata dal ricorrente, in quanto costituente il suo presupposto, senza che ciò comporti violazione del principio posto dall'art. 112 c.p.c., che – come più volte puntualizzato dalla Corte di Cassazione – può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta (Cass. n. 21745 dell'11.10.2006) e non anche quando, come nel caso di specie, sia accolta, anche d'ufficio, una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (Cass. n. 475 del 17.1.2002). Negli stessi sensi, del resto, si è già espresso, in altra occasione questo stesso Collegio (*dec. n.710 del 9/7/2010*)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE